

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di

Amministrazione

Seduta del

Nell'anno **duemilaotto**, addì **22 aprile** alle ore **15.40** si è riunito, nel Salone del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**O M I S S I S**.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Renato Guarini; il **prorettore**, prof. Luigi Frati (entra alle ore 16.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dott. Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colozza, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dott. Martino Trapani, dott. Gianluca Viscido; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente: prof. Raffaele Gentile.

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

.....**O M I S S I S**.....

D. 62/08

Conv. 6/1

Università degli Studi
"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

STATUTO ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ED AMICI DELLA SAPIENZA


Il Rettore comunica che la proposta di Statuto dell'Associazione "Ex allievi ed amici della Sapienza", elaborata dalla apposita Commissione, è stata approvata dal Senato Accademico nella seduta del 14.04.2008 con le modifiche evidenziate nel testo che si sottopone all'esame di questo Consiglio.

Allegato parte integrante:

1. Statuto dell'Associazione "Ex allievi ed amici della Sapienza"

Allegati in visione:

1. Nota in data 18/3/2008 a firma del prof. Roberto Antonelli
2. elenco di ex studenti eccellenti



Lu

Luov. 6/1

RIPARTIZIONE I - AFFARI GENERALI

Il Dirigente

Dott. Luigi Mancino

Università degli Studi

"La Sapienza"

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 62/08


IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente,
- Visto l'art. 11 dello Statuto della Sapienza;
- Vista la nota del 18.03.2008 a firma del prof. Roberto Antonelli;
- Vista la bozza di Statuto dell'Associazione "ex Allievi ed Amici della Sapienza", elaborata dalla Commissione per l'istruzione dell'Associazione medesima ed in particolare l'art. 13;
- Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14.04.2008;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito ed in particolare l'opportunità di integrare l'art. 3, c.1, lett. a) dello Statuto;
- Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: a maggioranza con i n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido e con la sola astensione del consigliere Farinato

DELIBERA

- di approvare l'allegato Statuto dell'Associazione "Ex Allievi ed Amici della Sapienza" con sede in Roma, presso Palazzo Baleani in idoneo spazio da individuare, con la seguente modifica:
 - art. 3, c.1, lett. a) dopo la parola "Associazione" aggiungere: e gli attuali membri del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza";
- di riservarsi di deliberare in una successiva seduta relativamente al fondo di dotazione iniziale dell'Associazione, previsto dall'art. 13 c.3, e ad altri eventuali oneri manutentivi a carico dell'Amministrazione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'AmoreIL PRESIDENTE
Renato Guarini

+++++

PROPOSTA DI STATUTO

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ED AMICI ~~DE LA~~ DELLA SAPIENZA

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'Associazione ex Allievi ed Amici ~~de La~~ **della** Sapienza, in breve denominata "L'Associazione", con sede in Roma, **Palazzo Baleani**, essa ha durata a tempo indeterminato.

ART. 2 - Oggetto e scopo dell'Associazione

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
 - a. Istituire una rete di relazioni tra ex allievi e amici della Sapienza, per sostenere, ispirare e incentivare le attività scientifiche e culturali dell'Università e per favorire la loro sempre più stretta connessione con i settori della produzione, della ricerca, della comunicazione e dell'arte a livello nazionale ed internazionale, nonché con le realtà locali di carattere sociale ed economico.
 - b. Favorire forme selezionate di incontro tra i laureati dell'Università e la ricerca pubblica e privata, l'imprenditoria nazionale ed internazionale, le organizzazioni governative e non governative, gli enti pubblici attivi nel territorio.
 - c. Incoraggiare e sostenere il dialogo e il confronto, all'interno e all'esterno dell'Università, tra differenti discipline scientifiche e metodologie di ricerca, favorendo la nascita e/o lo sviluppo di aree interdisciplinari e metodologie integrate nei diversi campi della scienza, della cultura e dell'arte; stimolare nuove idee e nuove linee di ricerca; incentivare la sperimentazione, in ogni settore e ambito della ricerca, pura o applicata, soprattutto da parte dei giovani laureati; facilitare l'applicazione dei risultati di tali iniziative nei rispettivi settori della scienza, della tecnologia, della produzione.
 - d. Sostenere gli interessi scientifici, didattici, economici della "Sapienza"; contribuire al continuo miglioramento dei suoi servizi

e delle sue strutture; contribuire a far conoscere correttamente, in modo particolare all'esterno dell'ambito accademico, il rilievo scientifico, culturale, sociale, economico, delle attività dei suoi docenti, ricercatori e del personale; valorizzarne il patrimonio scientifico, culturale e artistico.

2. Le finalità sopra descritte vengono perseguite mediante:
 - l'organizzazione, all'interno e all'esterno dell'Università, di attività scientifiche, culturali e artistiche di qualunque natura e dimensione, purché coerenti con le finalità stesse e atte, in particolare, a favorire l'attiva partecipazione di ex allievi che si siano particolarmente distinti nel mondo della ricerca, della produzione, della vita sociale e politica;
 - la pubblicazione di studi, saggi, atti di convegni, nonché di un notiziario sui programmi e le attività dell'Associazione sul sito web dell'Università e/o un sito proprio dell'Associazione, e di un annuario di informazione;
 - la partecipazione a, o il sostegno all'organizzazione di, iniziative intraprese da strutture della Sapienza o da docenti, ricercatori, personale amministrativo dell'Università, purché coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 3 - Soci

1. Gli aderenti all'Associazione si distinguono in:
 - a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Ordinari;
 - c) Soci Onorari;
 - d) Soci Sostenitori.
- a) Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.
- b) Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che abbiano conseguito un titolo di studio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ovvero i docenti che vi abbiano prestato la loro

opera per almeno dieci anni consecutivi, ovvero coloro che vi abbiano ricoperto incarichi **elettivi** in seno al Consiglio di Amministrazione o in seno al Senato Accademico, per almeno due anni consecutivi. Sono soci ordinari di diritto coloro che appartengono alle associazioni di ex alunni istituite dalle singole Facoltà dell'Università.

- c) Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private, le associazioni, i comitati, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che operino in modo significativo e/o contribuiscano finanziariamente, con apporti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, da esercitarsi con dichiarazione da comunicare per iscritto al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha efficacia allo scadere dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta al Segretario la relativa comunicazione.

ART. 4 – Procedura per l'ammissione

1. Ogni socio, che sia tale da almeno due anni, può presentare candidature di nuovi soci.
2. Salvo i casi di chiara fama e/o di elevato prestigio, nessun socio può presentare candidature di parenti o affini entro il secondo grado e, comunque, più di due candidature per anno sociale. Le candidature non accolte non saranno considerate nel computo del numero massimo di candidature presentabili.
3. Per ogni candidatura, il socio presentatore, ovvero il candidato nel caso previsto al comma precedente, deve compilare un apposito questionario, da presentare al Presidente dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo, esaminata la candidatura e sentito, ove del caso, il socio presentatore, se ritiene istruibile la candidatura, la rimette al Segretario il quale, raccolte le **sommario** informazioni sul candidato, ne riferisce al Consiglio Direttivo nei trenta giorni successivi.

5. Il Consiglio Direttivo, esaminata la relazione del Segretario delibera a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
6. Se la candidatura riceve il parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Segretario ne dà comunicazione scritta al candidato nonché, ove del caso, al socio presentatore, invitando il candidato a sottoscrivere la domanda di ammissione, a versare il relativo contributo e la quota sociale o il relativo rateo, pari alla metà dell'intera quota annuale se la delibera del Consiglio Direttivo sia intervenuta dopo il 30 giugno.
7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle candidature entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in mancanza di un provvedimento di accoglimento la candidatura si intende respinta.
8. L'ammissione dei Soci Sostenitori compete in via esclusiva al Consiglio Direttivo che delibera all'unanimità.
9. L'ammissione dei Soci Onorari compete al Consiglio Direttivo. La relativa candidatura, avanzata da uno o più soci, deve essere approvata all'unanimità.
10. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto al voto nell'assemblea per, inter alia, l'approvazione dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 5 - Esclusione dei Soci

1. In caso di inadempimento agli obblighi di versamento ovvero in presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

ART. 6 – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:
 - L’Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente e il Vice-Presidente;
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere.

ART. 7 – Assemblea dei soci

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 maggio) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre). Essa inoltre:
 - Approva la quota sociale annuale ed il contributo di iscrizione all’Associazione, definiti dal Consiglio Direttivo;
 - Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - Provvede alla nomina dei Consiglieri del Consiglio Direttivo;
 - Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% dei soci.
4. La convocazione è fatta a mezzo del Notiziario dell’Associazione o mediante apposita circolare, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco delle materie trattate, spedita a tutti i Soci all’indirizzo risultante dal Libro dei Soci dell’Associazione o tramite e-mail, almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
5. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda

convocazione deve svolgersi entro le 24 (ventiquattro) ore dal giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega da far pervenire al segretario dell'Associazione entro il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
8. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, per l'approvazione della quota sociale annuale e del contributo di ammissione all'Associazione, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora sia presente un terzo dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori, complessivamente considerati.
10. Per l'approvazione delle modifiche statutarie e per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci Fondatori.
11. Alla scadenza del mandato del Presidente, l'Assemblea dei Soci procede alla nomina, mediante scrutinio di lista, dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo che entrerà in carica il 1° gennaio successivo.
 - 11.1 A tal fine, il Presidente nomina una Commissione di Scrutinio composta da tre Soci. La Commissione, che elegge nel suo seno il Presidente, sovrintende alla votazione, procede allo spoglio delle schede e decide a maggioranza, in via definitiva ed inappellabile, tutte le questioni che insorgano nel corso della votazione e dello spoglio delle schede.
 - 11.2 La votazione ha luogo su apposite schede siglate dal Presidente della Commissione di Scrutinio, che saranno inviate ai Soci unitamente all'avviso di convocazione. Ciascuna scheda contiene i nomi di undici Soci, Fondatori o Ordinari, scelti dal Consiglio Direttivo su una rosa indicata dai Soci. L'elettore può deporre

nell'urna la scheda come essa si presenta ovvero può sostituire i nominativi con altri a sua scelta.

- 11.3 Sono eleggibili alla carica di Consigliere i Soci Fondatori e/o Ordinari che alla data del 30 giugno immediatamente precedente risultino Soci dell'Associazione da almeno due anni e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
- 11.4 Risultano eletti gli undici Soci che hanno raccolto il maggior numero di voti e a parità di voti il più giovane d'età.
12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o di altro impedimento del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal consigliere anagraficamente più anziano.
13. Nessuna risoluzione o mozione o altra proposta che impegni l'Associazione potrà essere esaminata e discussa dall'Assemblea se non dopo essere stata esaminata dal Consiglio Direttivo. Tali risoluzioni, mozioni, proposte, se presentate in un'adunanza dell'Assemblea, sono rimesse al Consiglio Direttivo senza essere discusse.
14. Le proposte respinte dall'Assemblea non possono essere nuovamente presentate se non siano decorsi 12 (dodici) mesi, salvo che attengano a deficit di bilancio dell'Associazione.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, cui è conferito ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per i poteri riservati all'Assemblea. A titolo esemplificativo rientrano tra attributi al Consiglio Direttivo i seguenti:
 - Tracciare le linee programmatiche dell'Associazione per dare attuazione agli scopi sociali nonché gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati, provvedere e sovrintendere alle conseguenti attività;
 - Ammettere all'Associazione nuovi Soci;

- Predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - Definire il fabbisogno finanziario annuale nonché l'ammontare del contributo e della quota annuale da porre a carico dei soci;
 - Esigere il pagamento delle somme dovute all'Associazione a qualsivoglia titolo;
 - Promuovere l'acquisizione di nuove risorse finanziarie, materiali e professionali;
 - Stabilire la misura dei compensi erogabili per particolari incarichi, anche di collaborazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 10 consiglieri. Il Consiglio Direttivo può designare, all'unanimità, un Presidente Onorario, cui possono essere delegati compiti di rappresentanza in occasione di cerimonie, convegni, giornate di studio, conferenze, mostre, esposizioni, in ogni altra manifestazione pubblica ed in eventi analoghi.
 3. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità indicate nell'Art. 7, comma 11. I Consiglieri devono essere Soci Ordinari e/o Fondatori dell'Associazione, durano in carica per il periodo corrispondente al mandato del Presidente e sono rieleggibili **una sola volta**.
 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla cooptazione di un nuovo componente, deliberando a maggioranza semplice dei presenti. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi, nel giorno periodicamente stabilito dal Consiglio Direttivo medesimo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì quando ne sia stata fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno tre componenti del Consiglio stesso, su convocazione del Presidente.
7. La convocazione è fatta mediante e-mail o lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti. In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
10. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda 10.000 (diecimila) euro occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo hanno carattere definitivo. Tali deliberazioni non potranno essere modificate se non decorsi 30 (trenta) giorni dalla loro adozione ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
12. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo è data comunicazione ai soci nella successiva riunione dell'Assemblea nonché mediante il Notiziario dell'Associazione.
13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o

altro impedimento del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere anagraficamente più anziano.

14. Tra i Consiglieri vengono attribuite dal Consiglio, nei 10 (dieci) giorni successivi alla loro elezione, le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

ART. 9 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è di diritto il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
2. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza ad ogni effetto, dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve quanto prima convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica e promuove, in seno all'Associazione, l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le sue incombenze, ivi inclusa la presidenza delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
6. Il Vice Presidente assume automaticamente ad interim la carica di Presidente per il tempo in cui questa resti vacante.

ART. 10 – Segretario

1. Il Segretario ha la responsabilità dell'Ufficio di Segreteria; assiste il Presidente, per quanto occorre al funzionamento ed all'amministrazione dell'Associazione, alla formazione degli atti

dell'Associazione medesima, alla cura dei rapporti con i soci e con gli enti, con o senza personalità giuridica, pubblici e privati, interessati alle iniziative dell'Associazione.

2. Il Segretario, inoltre, redige e firma, congiuntamente al Presidente, i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la tenuta del libro verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei Soci e la registrazione delle presenze alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario, in generale, cura la conservazione di tutti gli atti dell'Associazione, che consegna al suo successore alla cessazione della carica.

ART. 11 - Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla le entrate e le spese, nonché i fondi che, salvo quanto occorre per le minute spese, vanno depositati presso l'Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere controlla altresì la tenuta dei libri contabili.
2. Rispettivamente all'inizio ed al termine dell'anno sociale, il Tesoriere predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo e li sottopone al Consiglio Direttivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.
3. Il Tesoriere informa il Consiglio Direttivo, con cadenza trimestrale, della situazione e gestione contabile.
4. Cessando dalla carica, il Tesoriere consegna al suo successore i fondi, i libri contabili chiusi con la propria firma e quanto altro, relativo all'Associazione, che sia in sue mani.
5. L'incarico di Tesoriere è attribuito per due anni sociali consecutivi e può essere rinnovato.

ART. 12 – Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro dei Soci dell'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono accessibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 13 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei suoi scopi e l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - I contributi in iscrizione che ciascun Socio Fondatore e Ordinario è tenuto a versare per perfezionare l'ammissione all'Associazione;
 - Le quote annuali dovute dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari;
 - I contributi dei Soci Sostenitori;
 - I redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - Gli introiti derivanti dalle iniziative realizzate dall'Associazione e dallo svolgimento della sua attività;
 - Ogni altra entrata per donazione, lascito, elargizioni e contributi vari da parte di persone fisiche ed enti, pubblici e privati, con o senza personalità giuridica.
3. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito da un versamento a carattere straordinario assicurato dalla "Sapienza Università di Roma".

ART. 14 – Quota sociale e contributo di iscrizione

1. La quota sociale annuale viene fissata e, ove occorra, variata, dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Alla variazione della quota sociale deve comunque procedersi in caso di aumento, rispetto alle previsioni, delle spese ordinarie

dell'Associazione, dovendosi in ogni caso chiudere il bilancio annuale senza disavanzi a carico di quelli successivi.

2. Il Tesoriere, quale mandatario del Consiglio Direttivo, deve richiedere il pagamento della quota sociale annuale entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'anno sociale.
3. La misura del contributo di iscrizione all'Associazione viene fissata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Condizione per l'acquisizione della qualità di Socio e per la consegna della tessera sociale è l'avvenuto versamento del contributo di iscrizione e della quota sociale annuale.
5. E' sempre salva, comunque, la facoltà dei Soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari di iscrizione e a quelli annuali.
6. I versamenti all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi versamenti minimi, come sopra determinati, per l'iscrizione e la quota sociale annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 15 – Amministrazione dei fondi dell'Associazione

1. Salvo per quanto occorra per le minute spese, i fondi dell'Associazione vanno depositati, a cura del Tesoriere, presso l'istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo.
2. Tutte le spese sono deliberate dal Consiglio Direttivo e pagate esclusivamente dal Tesoriere, dal Presidente, o da altro Consigliere da lui delegato.

ART. 16 – Bilancio preventivo e consuntivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Alla chiusura dell'anno sociale ed entro il 31 marzo di ciascun anno, il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente che il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
3. Entro il 31 novembre di ciascun anno il Tesoriere presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio preventivo rappresenta il limite di spesa per le singole voci, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 17 – Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e siano effettuate a favore di altre Organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 – Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari.

ART. 19 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

ART. 20 – Norma residuale

Per disciplinare quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, quelle contenute nel libro V del Codice Civile.

_____ OMISSIS _____